

POLIGRAFICI PRINTING S.p.A.

REGOLAMENTO IN TEMA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E OPERAZIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI

*o*o*

Il presente regolamento in materia di informazioni privilegiate e operazioni compiute dagli amministratori (di seguito “**Regolamento**”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 19 febbraio 2010 e troverà applicazione a far data dalla richiesta di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni (di seguito, “**Azioni**”) di Poligrafici Printing S.p.A. (di seguito, “**Società**”).

Ai fini del presente Regolamento, per “**Società Controllate**” si intendono Centro Stampa Poligrafici S.r.l., Grafica Editoriale Printing S.r.l. e Grafica Commerciale Printing S.r.l..

Ai fini del presente Regolamento, per “**informazioni privilegiate**” si intendono le informazioni di cui all’art. 181 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, “**TUF**”), così come richiamate dal Regolamento Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A..

1. Gestione delle informazioni privilegiate

1.1. Gestione e diffusione delle informazioni privilegiate

La gestione e la diffusione delle informazioni privilegiate riguardanti la Società e le Società Controllate è di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, se necessario, potrà provvedere alla emanazione di apposite circolari per l’attuazione specifica delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

In ogni caso la divulgazione delle informazioni privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l’andamento delle quotazioni.

Le informazioni privilegiate dovranno essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società o le Società Controllate sino al momento in cui le medesime informazioni privilegiate non vengano comunicate al mercato nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili e del presente Regolamento.

1.2. Comunicazione delle informazioni societarie

La diffusione di informazioni (non di carattere privilegiato) in base al Regolamento Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., nonché ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari e investitori istituzionali, da parte degli Amministratori, dei Sindaci, dei dirigenti e dei dipendenti della Società e delle Società Controllate, finalizzato alla divulgazione di informazioni aziendali, dovrà avvenire a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

1.3. Obblighi di riservatezza

Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e i dipendenti della Società e delle Società Controllate e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e delle Società Controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le informazioni privilegiate relative alla Società e alle sue Società Controllate di cui siano venuti a conoscenza.

Gli amministratori e i sindaci della Società e delle Società Controllate sono tenuti alla riservatezza circa le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché più in generale circa i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

1.4. Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

La controllante indiretta Monrif S.p.A. ha istituito un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Società Controllate.

I nominativi dei soggetti iscritti nel registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

È previsto l'invio di apposita comunicazione alle persone il cui nominativo sia stato inserito nel registro la loro iscrizione, gli aggiornamenti e le sanzioni a loro comminabili, secondo le disposizioni di legge, nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

2. Operazioni relative alle Azioni compiute dagli amministratori della Società

2.1. Tipologia di operazioni soggette a comunicazione

Ciascun amministratore della Società è tenuto a comunicare al soggetto preposto alle comunicazioni con Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "**Soggetto Preposto**"), nei termini e con le modalità previste al Paragrafo 2.3, tutte le Operazioni (come di seguito definite) effettuate dall'amministratore stesso, dal coniuge, dal convivente, dai parenti conviventi, dai parenti e/o dagli affini entro il quarto grado, ivi incluse:

- (a) la vendita, l'acquisto ovvero la conclusione di accordi per la vendita o l'acquisto di Azioni;
- (b) l'attribuzione o l'accettazione di qualunque opzione avente a oggetto le Azioni ovvero qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, condizionato o incondizionato, di acquistare o cedere le Azioni;
- (c) l'acquisto, la vendita, l'esercizio o il mancato esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi a oggetto le Azioni, nonché qualunque atto di disposizione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi aventi a oggetto le Azioni;
- (d) qualsiasi atto di disposizione rispetto alle Azioni effettuato nei confronti di un dipendente della Società o delle Società Controllate il quale:

(i) insieme con il coniuge, il convivente, i parenti conviventi, i parenti e/o gli affini entro il quarto grado detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari almeno allo 0,5% del capitale sociale della Società; ovvero

(ii) indipendentemente dalla partecipazione detenuta direttamente o indirettamente, insieme con il coniuge, il convivente, i parenti conviventi, i parenti e/o gli affini entro il quarto grado, risulti essere in possesso di informazioni privilegiate riguardanti la Società

(di seguito “**Dipendente Rilevante**”);

- (e) la conclusione di operazioni di qualsivoglia natura fuori mercato aventi a oggetto le Azioni;
- (f) il trasferimento a titolo gratuito di Azioni;
- (g) operazioni di acquisto dalla, e di vendita alla, Società di Azioni della stessa;
- (h) l’acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di prodotti finanziari il cui valore sia collegato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all’andamento del prezzo delle Azioni.

(di seguito, “**Operazioni**” e, singolarmente, “**Operazione**”)

Le Operazioni dovranno essere comunicate al Soggetto Preposto a condizione che l’importo complessivo di tali operazioni raggiunga Euro 5.000 (cinquemila) entro la fine dell’anno. Tale importo è calcolato sommando le Operazioni effettuate dall’amministratore, dal coniuge, dal convivente, dai parenti conviventi, dai parenti e/o dagli affini entro il quarto grado.

2.2. Informazioni relative alle operazioni da comunicare

La comunicazione inviata da ciascun amministratore relativamente a un’Operazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (a) l’identità dell’amministratore coinvolto;
- (b) la data della comunicazione;
- (c) la data in cui è stata effettuata l’Operazione;
- (d) il prezzo e l’ammontare delle Azioni oggetto dell’Operazione;
- (e) la natura dell’Operazione;
- (f) la natura e l’entità della partecipazione detenuta dall’amministratore all’esito dell’Operazione;
- (g) se l’Operazione è stata effettuata durante un Close Period (come definito al Paragrafo 3 che segue), la data in cui l’impegno vincolante ad effettuare l’Operazione

è stato comunicato al Soggetto Preposto (come stabilito al successivo Paragrafo) ovvero la data in cui è stata ricevuta l'autorizzazione da parte di Borsa Italiana ad effettuare l'Operazione;

- (h) se l'Operazione ha ad oggetto un prodotto finanziario collegato alle Azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

2.3. Termini e modalità di invio delle comunicazioni al Soggetto Preposto

Gli amministratori e i Dipendenti Rilevanti trasmettono le comunicazioni che, ai sensi del presente Regolamento, debbono essere trasmesse al Soggetto Preposto, entro il giorno di borsa aperto successivo al giorno in cui, in ciascun anno solare, l'ammontare complessivo in valore assoluto (somma algebrica degli importi corrisposti e incassati) sia uguale o superiore al controvalore di Euro 5.000 (cinquemila). Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da e per conto di ciascun amministratore o Dipendente Rilevante e di quelle effettuate da e per conto del coniuge, del convivente, dei parenti conviventi, dei parenti e/o degli affini entro il quarto grado.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate dall'amministratore e dal Dipendente Rilevante, anche per conto del coniuge, del convivente, dei parenti conviventi, dei parenti e/o degli affini entro il quarto grado, al seguente indirizzo di posta elettronica: internal.dealing.poligraficeditoriale@monrif.net.

Qualora, per qualsivoglia ragione, non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno essere trasmesse via fax al n. 0516006087, oppure al seguente indirizzo postale: Poligrafici Editoriale Via Enrico Mattei 106 – 40138 Bologna- attenzione dottor Nicola Natali.

Il Soggetto Preposto comunica, entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla loro ricezione da parte degli amministratori e dei Dipendenti Rilevanti, le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione, mediante il sistema telematico "Network Information System" (NIS) ovvero tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) nominato dalla Società.

3. Close Period

Gli amministratori e i Dipendenti Rilevanti non possono compiere Operazioni sulle Azioni:

- (1) nel corso dei due mesi che precedono la pubblicazione del bilancio, ovvero, se più breve, nel periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio e la pubblicazione del relativo bilancio;
- (2) nei due mesi precedenti la pubblicazione delle relazioni semestrali o, se più breve, nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del semestre di riferimento e la pubblicazione della relativa relazione;
- (3) qualora la Società pubblichi la propria informativa finanziaria su base trimestrale, nel mese precedente la pubblicazione dei dati trimestrali o, se più breve, nel periodo intercorrente tra la chiusura del trimestre di riferimento e la pubblicazione della relativa relazione;

- (4) ogni altro periodo in cui la Società sia in possesso di informazioni privilegiate ovvero in cui tali informazioni debbano essere comunicate;

(ciascuno, di seguito, un “**Close Period**”).

Inoltre, nel corso dei Close Period, sono espressamente vietati alla Società l’acquisto o il rimborso anticipato di Azioni proprie, nonché la vendita di Azioni proprie ⁽¹⁾.

Il Close Period termina al momento in cui la Società provveda alla diffusione al mercato del comunicato circa l’avvenuta approvazione dei relativi dati contabili.

Gli amministratori e i Dipendenti Rilevanti possono effettuare Operazioni nel corso di un Close Period esclusivamente qualora:

- (a) l’amministratore o il Dipendente Rilevante abbia assunto un impegno vincolante ad effettuare l’Operazione senza che se tale Close Period potesse essere ragionevolmente previsto, a condizione che tale impegno sia stato comunicato alla Società al momento della sua assunzione;
- (b) Borsa Italiana S.p.A. abbia autorizzato l’amministratore o il Dipendente Rilevante a vendere le Azioni, in presenza di gravi situazioni personali;
- (c) su richiesta del Nomad, un’operazione proposta da un amministratore o un Dipendente Rilevante sia esentata, da Borsa Italiana S.p.A., dalle limitazioni di cui al presente Paragrafo 3.

4. Sanzioni

L’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-*bis* e 187, comma 2-*bis*, TUF) e amministrativa (artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-*quinquies* TUF e 25-*sexies* D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Inoltre, l’inosservanza, da parte degli amministratori e dei Dipendenti Rilevanti, delle disposizioni del presente Regolamento, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell’ammissione delle Azioni all’AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dal presente Regolamento o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

⁽¹⁾ () Per Azioni proprie debbono intendersi le azioni emesse dalla Società e detenute dalla stessa in conformità al disposto di cui all’art. 2357 cod. civ..

In ogni caso, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.